CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA N. 44 del 23.11.2020

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma l, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

SEDE: PIAZZA DON LUIGI PEZZOLI, 5 - 81049 MIGNANO MONTE LUNGO (CE) - TEL. 0823/905511-FAX 0823/903772 - C.F. 83002030613
C.C.P.: 12025813 - P.I.: 01452870619 - E-MAIL: comunemignano@yahoo.it - PEC: prot.comune.mignano@pec.it
Sito Internet: www.comune.mignanomontelungo.ce.it

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'I 1 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e dei decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020).

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 13-10-2020).

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 86 del 30.10.2020 con la quale fino al 14 Novembre 2020, su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

VISTO il DPCM 03.11.2020 ad oggetto. *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 con la quale, con decorrenza dal 16 Novembre 2020 fino al 23 Novembre 2020, su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;

PRECISATO che con la richiamata ordinanza n. 90/2020 è stata, altresì, confermata, con decorrenza dal 16 Novembre 2020 e fino al 29 Novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;

RITENUTO necessario, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto sul territorio comunale, procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio sia pubbliche che private, al fine di prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità Pubblica;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 50 del D.tgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

ORDINA

- la sospensione, fino al 29 Novembre 2020, delle attività educative in presenza dei servizi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria sia pubblica che privata.

DISPONE

- che restino comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità e i servizi educativi delle attività didattiche e formative delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 24 Novembre 2020 al 29 Novembre 2020;
- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata, fatto salvo il potere dell'organo di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, in conseguenza dell'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata:
- alla Prefettura di Caserta;
- all'Asl Caserta - Distretto 14 - Dipartimento di Prevenzione di Mignano Monte Lungo;
- al Dirigente scolastico, che ne curerà l'informazione di genitori e studenti;
- alla Polizia Municipale;
- ai Carabinieri della locale stazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA

che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente o al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Mignano Monte Lungo, 23/11/2020

IL SINDACO
dr. Antonio Verdone